

DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
“Languages for Communication in International Enterprises and Organizations”
(CLASSE LM-38)
erogato in lingua inglese

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 – Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale	pag. 3
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto.....	pag. 3
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 5
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 5
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 6
Art. 15 – Norme finali e transitorie.....	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale in *Languages for Communication in International Enterprises and Organizations* LM-38, erogato in lingua inglese, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>

2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali.

L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale in *Languages for Communication in International Enterprises and Organizations* di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale, o di un altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, unitamente ai requisiti curriculari e a una adeguata preparazione iniziale, secondo quanto specificato nei successivi commi 2 e 3.

Nel caso in cui, per la coorte di immatricolati, sia previsto il numero programmato, l’accesso al CdS avviene nel limite dei posti disponibili e secondo le modalità indicate nell’apposito bando di ammissione pubblicato sul sito dell’Ateneo.

2. In conformità a quanto previsto nell’ordinamento didattico del CdS, gli studenti che intendono iscriversi devono preventivamente possedere i seguenti requisiti curriculari:

a) aver conseguito la laurea di I livello nelle classi: (D.M. 270/04) L-11, L-12, L-15, L-16, L-18, L-20, L-36, L-37;

oppure nelle classi 11, 3, 39, 19, 17,14, 15, 35 (D.M. 509/99); oppure laurea ante DM 509/99, di area linguistica;

b) avere maturato:

- almeno 20 CFU nell'ambito dei SSD delle lingue straniere (L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14) e ulteriori

- 34 CFU nei SSD: L-LIN/01, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L-FIL-LET/12, M-FIL/01, M-FIL/05, M-GGR/02, M-STO/04, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/07, SECS-P/08, IUS/02, IUS/13. Nel caso di laurea di vecchio ordinamento (ante D.M 509/99) gli esami sostenuti devono essere riconducibili ai settori scientifico disciplinari sopra indicati.

c) Gli studenti in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono avere conseguito nella pregressa carriera accademica esami di lingua straniera quali francese, inglese, spagnola, tedesca.

d) Poiché il corso di studio è erogato interamente in lingua inglese, indipendentemente dalle lingue scelte per lo studio biennale, i candidati devono dimostrare una padronanza nella lingua inglese pari almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, comprovata da certificazione linguistica internazionale o da attestazione rilasciata dall'Ateneo di provenienza, se non desumibile dal curriculum degli studi.

Il possesso dei requisiti curriculari è verificato da un'apposita Commissione attraverso l'esame dei titoli che il candidato allega alla domanda di ammissione.

3. Gli studenti in possesso dei requisiti curriculari devono preventivamente possedere una adeguata preparazione iniziale che sarà oggetto di verifica obbligatoria, da svolgersi entro la scadenza ultima per l'iscrizione al CdS, attraverso le seguenti modalità:

a) I candidati italiani e stranieri con titolo di studio italiano, candidati europei ed extraeuropei regolarmente soggiornanti in Italia (non richiedenti visto), in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, devono effettuare in presenza una prova scritta per ciascuna delle due lingue straniere di studio a scelta (tra inglese, francese, spagnola, tedesca). Per risultare idoneo il candidato deve rispondere correttamente ad un congruo numero di quesiti. In casi eccezionali, debitamente comprovati, in cui non sia possibile svolgere la prova in presenza, potranno essere individuate modalità alternative che saranno comunicate con congruo anticipo agli studenti.

b) I candidati europei ed extraeuropei non soggiornanti in Italia, in possesso di un titolo di studio straniero, devono dimostrare il possesso di competenze linguistiche nella prima e seconda lingua di studio a scelta (tra inglese, francese, spagnola, tedesca), attraverso documentazione oppure un colloquio (in persona o via Skype) con un docente di lingua straniera del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali.

Le modalità di accertamento sono dettagliatamente pubblicizzate, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei due anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito <http://www.dslc.unimore.it/site/home/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/languages-for-communication-in-international-enterprises-and-organizations-lacom.html>.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito <http://www.dslc.unimore.it>.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale

Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Il part-time è regolamentato da disposizioni dipartimentali reperibili nell'apposito sito:

<http://www.dslc.unimore.it/site/home/dipartimento/regolamenti/articolo980008478.html>

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 12. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

1) caratterizzanti;

2) affini o integrative;

3) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

Per gli studenti diversamente abili ci si atterrà alla normativa di Ateneo.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata tramite il superamento delle prove Icl (livello di competenza linguistica), oppure esibendo certificazioni internazionali incluse tra quelle riconosciute dal Centro Linguistico di Ateneo, il cui elenco è consultabile su: <http://www.clamore.unimore.it/it/certifications/info>.

I risultati degli stages/tirocini verranno verificati dal tutor scientifico prendendo visione della documentazione presentata dallo studente (foglio presenze, questionari, relazione finale).

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati/riconosciuti dai docenti coordinatori e con l'ausilio dell'international advisor, tenendo presente che il D.M. 26 luglio 2007 n. 386 prevede che vada ricercata la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative).

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

7. In conformità all'art. 22, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo, per ogni insegnamento sono previsti un minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento).

Non sarà possibile iscriversi più di 3 volte allo stesso esame nell'arco di 12 mesi, conteggiate a partire dalla prima iscrizione.

Uno studente è da considerarsi iscritto ogni volta che, ad appello chiuso, risulta nella lista di coloro che si sono prenotati a sostenere l'esame.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

In caso di trasferimento da altri Atenei, la validità dei CFU è fissata in 8 anni.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del CdS non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze o di CFU.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito ma gli interessati devono possedere i requisiti curriculari secondo quanto specificato nell'art. 2 comma 2 e sostenere la prova di ammissione (art. 2 comma 3).

Successivamente all'immatricolazione gli interessati potranno richiedere il riconoscimento dei CFU che avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe erogato nella stessa lingua veicolare, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%;
- b) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe tenuto in una lingua veicolare diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100% subordinatamente alla verifica della padronanza della lingua veicolare nell'area disciplinare del Corso di studio;
- c) se lo studente proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, l'eventuale riconoscimento di CFU è comunque subordinato alla verifica della padronanza della lingua veicolare nell'area disciplinare del corso di studio.

Coloro che rientrano nei casi a), b) e c) che abbiano maturato almeno 30 CFU verranno iscritti al II anno di corso.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario.

Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i, e sarà calcolato sulla base della media ponderata delle due parti.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli studenti devono presentare un piano di studio individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte

nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate autonomamente dagli studenti allorché compilano il piano di studio. Possono essere accettate anche attività formative che non siano insegnamenti. Inoltre, pur trattandosi di un CdS erogato in lingua straniera, per le finalità delle attività a scelta, è ammissibile che lo studente possa scegliere anche insegnamenti erogati in una lingua diversa dalla lingua veicolare del corso di studio.

Le attività formative sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. Il periodo per la presentazione di piani di studio da presentare su ESSE3 e quello che viene presentato per modifiche strutturali va dal 1 dicembre al 30 aprile.

3. Il CCdS valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 maggio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio in occasione di un colloquio orale.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una tesi in una lingua straniera a scelta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e di un correlatore. Sarà possibile raccogliere ed analizzare dati empirici, ed anche effettuare una revisione ed analisi originale e critica dello stato dell'arte della letteratura di riferimento. Dovrà sempre essere predisposto un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a nella lingua veicolare del Corso di studio, oltre che nella lingua di stesura della tesi.

2. Per ogni studente vengono nominati un relatore e un correlatore (docente o ricercatore), incaricati di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione di laurea.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore e del correlatore avvengono 5 mesi prima della data prevista per la discussione della tesi di laurea magistrale sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CCdS.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da almeno 5 membri.

4. I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in CFU per la preparazione della tesi e CFU per la dissertazione, limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus.

Art. 11 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 120 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

a) della media ponderata

b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale, che può variare da zero a otto punti.

4. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del CdS (due anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative del secondo anno soltanto dopo aver superato quelle del primo.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente, coadiuvato dal Delegato alla qualità del CdS, è responsabile della qualità del CdS. Sotto la propria direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità,

documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.dslc.unimore.it/.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.